

# REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

## Art. 1 - Istituzione dell'Albo comunale

Il Comune di San Vito al Tagliamento sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il potenziamento (art. 1 comma 3 dello Statuto).

In conformità a quanto previsto dallo Statuto (art. 42 comma 1) è istituito l'Albo comunale delle associazioni che, senza fine di lucro, hanno sede o svolgono la propria attività, anche se in via non esclusiva, prevalentemente nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

L'Amministrazione comunale riconosce nelle associazioni un patrimonio da valorizzare e custodire: donne e uomini che con impegno, volontariamente e gratuitamente, si spendono per il bene della comunità, concorrendo a raggiungere gli obiettivi di solidarietà e coesione sociale.

## Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

Possono chiedere di essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, hanno sede o svolgono la propria attività, anche se in via non esclusiva, prevalentemente nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

L'iscrizione all'Albo comunale non sostituisce quella ad altri registri eventualmente prevista dalla legge.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere, di norma, espressamente previste:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) criteri di ammissione ed esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi.

## Art. 3 - Modalità d'iscrizione

La domanda d'iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti, oltre ai requisiti indicati all'art. 2, la sede dell'associazione.

Le rappresentanze locali di associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda copia dello statuto dell'associazione nazionale e copia autentica del certificato di adesione alla stessa della rappresentanza locale;

- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

Le domande di iscrizione sono vagliate dal Responsabile del Servizio Politiche giovanili che propone di procedere o di non procedere all'iscrizione..

Il non accoglimento della domanda viene tempestivamente comunicato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'associazione che, entro 10 giorni dalla comunicazione, può produrre ulteriore documentazione comprovante il diritto all'iscrizione. La documentazione viene nuovamente esaminata dal Responsabile del Servizio politiche giovanili che esprime un parere definitivo.

L'iscrizione all'Albo sarà approvata da parte della Commissione comunale competente in accordo con l'Assessore all'associazionismo e al volontariato e in collaborazione con gli uffici del Servizio Politiche giovanili.

#### **Art. 4 - Organizzazione dell'Albo in sezioni**

L'Albo è organizzato in diverse sezioni. Al momento dell'iscrizione, ogni associazione può indicare la sezione di appartenenza sulla base dell'oggetto sociale da essa perseguito, risultante dal proprio Statuto e dall'attività praticata in modo prevalente.

Si distinguono:

- associazioni che svolgono attività di volontariato socio assistenziale, caritatevole o sanitario
- associazioni sportive dilettantistiche e/o amatoriali
- associazioni culturali e ricreative
- associazioni giovanili e con finalità educative
- associazioni che svolgono attività di tutela ambientale
- associazione combattentistiche e d'arma
- associazioni non rientranti in altre categorie

L'appartenenza ad una sezione può essere modificata su richiesta dell'associazione che deve presentare la documentazione necessaria per giustificare il cambio di sezione. Questo è deciso dalla Commissione comunale competente a norma dello Statuto comunale (art. 42 comma 1), su proposta dell'Assessore all'associazionismo e al volontariato.

#### **Art. 5 - Aggiornamento dell'Albo**

In accordo con la Commissione comunale competente, l'Albo comunale è tenuto a cura dell'Assessorato all'associazionismo e al volontariato che si avvale del personale dell'ufficio associazioni operante presso il Servizio Politiche giovanili del Comune di San Vito al Tagliamento.

Annualmente l'Assessore all'associazionismo e al volontariato presenta l'Albo aggiornato alla Commissione competente a norma dello Statuto comunale (art. 42 comma 1), informandola sulle associazioni iscritte e fornendo, su richiesta, la documentazione necessaria per verificare la presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

#### **Art. 6 - Cancellazione dell'Albo**

Un'associazione può, in ogni momento, chiedere di essere cancellata dall'Albo.

Viene cancellata l'associazione che non soddisfa più i requisiti indicati all'art. 2 o che non collabori con l'Assessorato all'associazionismo e volontariato e con l'Ufficio associazioni all'aggiornamento dell'Albo, ad esempio non comunicando le variazioni nella documentazione indicata all'art. 2.

Prima di procedere alla cancellazione, l'Assessorato all'associazionismo e al volontariato deve indicare all'associazione un termine congruo, e comunque non inferiore a 30 giorni, entro cui la stessa deve regolare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, l'associazione è cancellata dall'Albo.